




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0006513 - 07/06/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:bst

Roma, 1-7 GIU. 2011

**Spett. le  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Pistoia  
Via Panciatichi, 11  
51100 Pistoia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 162/2011 – Durata del procedimento disciplinare*

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere del 4 aprile u.s. (ns. prot. 5426 dell'11.05.2011) avente ad oggetto la durata del procedimento disciplinare, ed in particolare gli effetti che il trascorrere del tempo produce in capo all'iscritto nel caso in cui quest'ultimo sia sottoposto a più azioni disciplinari, si osserva quanto segue.

Nel caso in cui un iscritto abbia subito un provvedimento di radiazione, si ritiene che il decorso del termine per il proseguimento di eventuali altri procedimenti disciplinari contestualmente pendenti, possa considerarsi interrotto a seguito del provvedimento di radiazione - il quale è immediatamente esecutivo ed ha, per sua natura, l'effetto di espellere il professionista dall'albo, rendendo inutile la prosecuzione di ulteriori procedimenti. Qualora detto provvedimento venga successivamente riformato ad opera del Consiglio Nazionale e commutato in una sospensione, si ritiene che il detto termine possa riprendere a decorrere dal momento della notifica della decisione riformata.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f. f.  
Francesca Maione